

OSSERVAZIONI

AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

EDITO DA BANCA D'ITALIA

RECANTE LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA

“TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI

BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE

RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI.”

1. PREMESSA.

Con le presenti deduzioni Adiconsum vuole sottoporre le proprie osservazioni a Banca d'Italia con l'intento di sottolineare aspetti della nuova normativa che, nell'ottica della tutela dei consumatori, si ritiene necessitano di maggiori attenzioni e/o diverse formulazioni.

Si auspica che, con le emanande Disposizioni, si possano apportare significative modifiche a passaggi della normativa di trasparenza che, nell'applicazione pratica dal 2009 ad oggi, hanno rivelato delle criticità per la clientela consumeristica e per il sistema in generale che, com'è noto, subisce gli effetti della condotte distorsive ed illecite degli operatori.

Al riguardo si ribadisce come il complesso di norme che garantisce presidi di trasparenza nelle relazioni con la clientela, abbia rappresentato un importante rafforzamento della tutela della clientela significativamente più debole, pur rilevando delle carenze, spesso derivate da una errata applicazione, nella pratica, da parte degli intermediari nonché da un insufficiente e/o inesistente sistema sanzionatorio.

Nell'accogliere con favore questo intervento novativo della disciplina teso a rafforzare l'intero complesso di norme è nostro dovere osservare come si debba cogliere la presente occasione per intensificare maggiormente alcuni effetti delle norme - rimaste incompiute già dall'intervento originario del 2009 - pena la realizzazione di un ulteriore intervento formalmente robusto, ma sostanzialmente molto debole, tanto più che, già ad una prima lettura, si nota come a fronte degli interventi sul piano dell'informazione e della razionalizzazione della documentazione, non vi è cenno alcuno a tratti salienti - e assai critici - della normativa relativa al merito creditizio e ai presidi di trasparenza in materia di affidamenti e sconfinamenti.

Si vuole dunque invitare la Banca d'Italia a voler cogliere l'occasione per intensificare l'efficacia della normativa ampliando, già in questa sede, il perimetro d'intervento a norme, quali l'art. 124 bis e 117 bis del Tub, che il Documento offerto in consultazione ignora in termini sostanziali.

A seguire il dettaglio delle nostre considerazioni.

2. DETTAGLIO DELLE OSSERVAZIONI

Sezione II, par. 3, nono capoverso:

Per i contratti di conto corrente:

*- **il foglio informativo** vengono **riporta** altresì riportati eventuali requisiti minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; ~~tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo.~~*

Adiconsum non concorda con l'esclusione dal Foglio Informativo del dettaglio delle operazioni la cui effettuazione comporta l'applicazione di una commissione. L'intenzione di razionalizzare l'informazione infatti non può comportare l'eliminazione di voci relative ad aspetti tipicamente insidiosi per i consumatori quale l'indicazione delle commissioni applicate per le singole operazioni su conto, dal momento che, sovente, il Foglio Informativo o si dimostra quale unica fonte documentale a disposizione del consumatore per un controllo preventivo sulla regolarità ed economicità delle spese sostenute.

L'osservazione della prassi dimostra infatti come proprio tale aspetto deficit della dovuta trasparenza, traducendosi in un danno economico per i consumatori, soprattutto in merito alla nozione di "operazione" su conto corrente che viene percepita dalla clientela e mostrata dagli operatori bancari (con scarsissima trasparenza) in maniera confusa ed ingannevole rispetto alla nozione di "scritturazione".

Così, nella maggioranza dei casi, i consumatori operano in maniera inconsapevole nella convinzione che il numero delle operazioni rientranti del *plafond* del proprio conto corrente sia quello pubblicizzato dagli intermediari i quali, tuttavia omettono di chiarire che ciascuna "operazione" è comprensiva di una pluralità di "scritture", ciascuna delle quali concorre all'applicazione di commissioni.

Al riguardo dunque si sottolinea come, al contrario, sarebbe opportuno ed auspicabile un'azione di dettaglio da parte dell'intestata Autorità di vigilanza che, non solo lasci invariata l'elencazione delle causali, ma obblighi gli intermediari a

chiarire in maniera più corretta e trasparente la nozione di "scritturazione" ed "operazione" (la cui differenza è ignota al consumatore), avendo cura di rendere noto alla clientela che l'imposizione di costi è dovuta al numero variabile di scritturazioni connesse ad ogni singola operazione.

La pubblicità dei costi, anzi, dovrebbe essere tale da comunicare al cliente "quanto costa la singola operazione" a prescindere dal numero di scritturazioni, dato assolutamente non conoscibile in via preliminare dal cliente che può acquisirlo solo successivamente all'effettuazione dell'operazione quando cioè i costi sono già stati sostenuti.

SI CHIEDE DUNQUE DI LASCIARE INVARIATA L'ORIGINARIA FORMULAZIONE E DI INTERVENIRE AL FINE DI ELIMINARE GLI EFFETTI SCARSAMENTE TRASPARENTI RELATIVI ALLA VOCE "OPERAZIONE", COME SOPRA ILLUSTRATI.

Sezione VII, Par. 4.2.2.1

4.2.2.1 Documenti informativi

"Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni..."

Nei paragrafi relativi al contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito ai consumatori si precisa che i documenti siano consegnati al consumatore "prima" che questo sia vincolato. Benché il paragrafo in oggetto non sia direttamente interessato dalle nuove modifiche sottoposte a consultazione, si ritiene che un così importante intervento di normazione costituisca utile occasione anche per rimediare alle criticità del testo preesistente.

In particolare la mancata previsione di un termine temporale ben determinato, lascia ampia interpretazione circa il momento in cui si debba rilasciare il documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai consumatori" che infatti, nella prassi, viene consegnato nello stesso momento in cui si sottoscrive il contratto. Detta circostanza svuota di significato la norma che non è tesa ad integrare il corredo di informazioni a disposizione del consumatore al momento della conclusione del contratto ma deve ad esso servire anteriormente, e cioè in fase precontrattuale, al fine di prendere una decisione ponderata e consapevole.

POICHÉ NON APPARE PERCORRIBILE LA STRADA DELL'INDICAZIONE ESPRESSA DI UN TERMINE TEMPORALE ENTRO CUI CONSEGNARE IL C.D. MODELLO SECCI, PER LE COMPLICANZE CHE CIÒ COMPORTEREBBE SUL PIANO PRATICO PER GLI INTERMEDIARI, SI CHIEDE ALL'INTESTATA AUTORITÀ DI VOLER PREVEDERE ESPRESSAMENTE L'APPOSIZIONE SUL MODULO IN OGGETTO, DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI, DELLA DATA DI CONSEGNA DELLO STESSO AL CONSUMATORE.

Sez. VII, Par. 4.3.

"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

Le disposizioni nel prevede la "Valutazione del merito creditizio del consumatore" così come recepita dall'art. 124 bis del Tub, omette di indicare espressamente, sia nel corpo delle Disposizioni che nella stessa normativa primaria del TUB, la sanzione prevista per la violazione degli obblighi del citato articolo.

Al riguardo si sottolinea come proprio l'art. 124 bis rappresenti il punto più importante dell'intera disciplina del credito ai consumatori perché permette di prevenire l'erogazione irresponsabile del credito, le crisi da sovraindebitamento della clientela nonché l'insorgere di tutti quei fenomeni illegali ed illegittimi connessi alla suddetta violazione. Se va infatti rilevato come al momento, soprattutto da parte degli Istituti bancari si registri una forte riduzione dei finanziamenti, dall'altro ancora si rilevano quotidianamente preoccupanti (e numerosi) casi di intermediari che erogano finanziamenti in aperta violazione dell'art. 124 bis del TUB. Le conseguenze negative sono tutte a carico del consumatore che peraltro incontra forti difficoltà a tutelare la propria posizione poiché l'assenza di un incisivo sistema sanzionatorio, rende ulteriormente insensibile ad ogni richiesta e/o reclamo l'intermediario, svilendo ogni forma di intervento a sostegno delle ragioni del cliente-consumatore vessato.

L'imposizione di un obbligo così importate, come quello circa il merito creditizio, al momento viene recepita dagli operatori come una mera norma dispositiva, che regolarmente viene di fatto derogata laddove al contrario essa è, e dev'essere trattata, come una norma imperativa che non può essere derogata dalla diversa

volontà della parti e che deve essere assistita da una "reazione" da parte del sistema laddove la stessa venga violata.

SI INVITA PERTANTO L'INTESTATA AUTORITA' DI VIGILANZA, DATA L'IMPORTANZA DELL'INTERVENTO NEL DICHIARATO INTENTO DI TUTELARE MAGGIORMENTE LA CLIENTELA ASSICURANDO TRASPARENZA E CORRETTEZZA, DI VOLER INTERVENIRE INCISIVAMENTE SULL'ART. 124 BIS PREVEDENDO E/O ESPLICITANDO E/O, ANCORA, POTENZIANDO IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO NEL CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI AD AESSA CONNESSA.

Nuova disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

"Le Disposizioni vengono modificate per tener conto della nuova disciplina sulle commissioni che gli intermediari possono applicare agli affidamenti e agli sconfinamenti"

Il Documento per la consultazione anticipa l'intervento, a supporto dell'art. 117 bis del TUB, che tuttavia dalla lettura del testo delle Disposizioni (così come risulterebbero emendate) appare assai insufficiente in quanto si limita ad una mera revisione formale. Proprio l'art. 117 bis desta forti preoccupazioni nella nuova formulazione perché è priva di strumenti che consentano al consumatore di verificare la correttezza degli addebiti.

Inoltre, ad oggi, l'assenza di una interpretazione univoca del CICR del 30 giugno 2012 circa alcuni passaggi relativi alle modalità di calcolo delle suddette commissioni (come ad es. la data – se di valuta piuttosto che data contabile e data di disponibilità) da cui far decorrere le due voci di costo non solo non rende possibile cogliere un modello uniforme di applicazione della normativa ma priva il consumatore di ogni mezzo di controllo.

Non esistono ad oggi infatti strumenti di trasparenza e/o regole di comportamento imposte agli intermediari che permettano ai consumatori di avere un dettaglio contabile reale, completo e comprensibile che sia in grado di illustrare con che tempi e che

modalità siano state applicate le suddette commissioni e i relativi interessi.

SI CHIEDE DUNQUE ALL'INTESTATA AUTORITA' DI VOLERE PRESTARE LA DOVUTA ATTENZIONE AL FENOMENO IN OGGETTO AVENDO CURA DI PREVEDERE STRUMENTI DI TRASPARENZA ED INFORMAZIONE SULLE COMMISSIONI INDICATE ALL'ART. 117 BIS DEL TUB.